

Legge 23 luglio 2008, n. 124 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (G.U. 25 luglio 2007, n. 173)

Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri - sospensione del processo penale (Legge 23 luglio 2008, n. 124 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (G.U. 25 luglio 2007, n. 173)

Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri - sospensione del processo penale (Legge 23 luglio 2008, n. 124 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (G.U. 25 luglio 2007, n. 173)

Legge 23 luglio 2008, n. 124 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (G.U. 25 luglio 2007, n. 173)

Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrono i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge 23 luglio 2008, n. 124 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (G.U. 25 luglio 2007, n. 173)

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.